



Comune di Racale

COPIA DELL'ORIGINALE IN PRIMA BATTUTA DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 19 DEL 09/06/2022

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO DI RIEQUILIBRIO FINANZIARIO PLURIENNALE (ART. 243-BIS, D.LGS. N.267/2000).

L'anno 2022 il giorno 9 del mese di GIUGNO alle ore 16:00, nella sala delle adunanze consiliari, a seguito di invito diramato nelle forme prescritte, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta di 1^a convocazione. La seduta è pubblica.

Fatto l'appello risultano:

	CONSIGLIERI COMUNALI	PRES.	ASS.		CONSIGLIERI COMUNALI	PRES.	ASS.
1	Dott. Salsetti Antonio	Si		10	Sig.ra Toma Chiara	Si	
2	Dott. Metallo Donato	Si		11	Dott.ssa Proce Alice		Si
3	Sig.ra Tasselli Maria Anna	Si		12	Arch. Manni Daniele	Si	
4	Dott. Palumbo Giulio	Si		13	Sig. Gaetani Davide	Si	
5	Avv. Francioso Elisabetta		Si	14	Sig.ra Mastria Maria Pia		Si
6	Dott. Minutello Carlo	Si		15	Sig. Marzano Filippo		Si
7	Sig. Gravili Adriano Aldo	Si		16	Ing. Palese Luigi Genuino	Si	
8	Sig. Manni Frediano	Si		17	Sig.ra Carlino Federica Anna	Si	
9	Avv. Toma Anna	Si					

Totale presenti 13

Totale assenti 4

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la Presidenza Avv. Toma Anna nella sua qualità di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO.

Partecipa Il Segretario Generale Dott.ssa Cazzato Matilde.

Il presidente dichiara aperta la seduta e pone in discussione l'argomento in oggetto.

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO DI RIEQUILIBRIO FINANZIARIO PLURIENNALE (ART. 243-BIS, D.LGS. N.267/2000).

Premesso che

- con deliberazione n.184/PRSP/2021, pervenuta a mezzo pec in data 16.12.2021 e acquisita al prot. comunale n. 23788 del 17.12.2021, la Corte dei conti – sez. controllo di Bari esprimeva diniego all'approvazione del Piano di riequilibrio finanziario adottato dal Comune di Racale con deliberazione di C.C. n. 4 del 28.03.2018 (poi approvato dal Consiglio Comunale con successiva deliberazione n. 17 del 25.06.2018, ai sensi degli artt. 243 bis e ter del D. Lgs. n. 267/2000);
- con deliberazione n.1 del 13/01/2022 il Consiglio Comunale esercitava la facoltà di rimodulazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale adottato con deliberazione di C.C. n. 17 del 25.06.2018, quale prevista e disciplinata dall'art. 1, co. 992, 993 e 994 della l. n. 234/2021 (finanziaria 2022) essendo in corso, per il Comune di Racale, il termine previsto ai fini dell'impugnazione della deliberazione di diniego dell'approvazione del piano di riequilibrio, secondo quanto disposto dall'art. 243 quater, co. 5 d. lgs. n. 267/2000;
- che la suddetta deliberazione è stata trasmessa, entro i termini di legge, alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei conti per la Regione Puglia e al Ministero dell'Interno - Dipartimento degli Affari Interni e Territoriali - Direzione Centrale per la Finanza Locale;

Vista

- la delibera di G.C: n. 5/2022 “Atto di indirizzo incarico esterno per rimodulazione Piano di Riequilibrio Finanziario Pluriennale, ai sensi dell'art. 1, commi 992 e seguenti della Legge Finanziaria 2022”,
- la delibera di G.C n. 12/2022 “Integrazione deliberazione G.c. n. 5 del 27.01.2022 recante 'Atto di indirizzo incarico esterno per rimodulazione Piano di Riequilibrio Finanziario Pluriennale, ai sensi dell'art. 1, commi 992 e seguenti della Legge Finanziaria 2022',
- la determina n. 58/2022 “Determina a contrarre e affidamento diretto del servizio di supporto tecnico per redazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale - CIG Z433508C2A”

Vista la deliberazione della Corte dei conti-Sezione delle Autonomie n. 5/2018 con la quale sono state approvate le linee guida per l'esame e la redazione dei piani di riequilibrio finanziario pluriennale che impongono, quale presupposto necessario per accedere alla procedura in esame, l'approvazione, nei termini di legge, del rendiconto della gestione e del bilancio di previsione.

Dato atto che con deliberazione del Consiglio comunale n. 18 del 9/6/2022 è stato approvato il rendiconto della gestione per l'esercizio 2021 ai sensi dell'art. 227, D.LGS. n.267/2000.

Visto l'art. 243-bis, c. 6, TUEL, il quale si dispone che "il piano di riequilibrio finanziario pluriennale deve tenere conto di tutte le misure necessarie a superare le condizioni di squilibrio rilevate" e deve

comunque contenere:

- le eventuali misure correttive adottate dall'ente locale, in considerazione dei comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria e del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno, accertate dalla competente sezione regionale della Corte dei conti;
- la puntuale ricognizione, con relativa quantificazione, dei fattori di squilibrio rilevati, del disavanzo di amministrazione risultante dall'ultimo rendiconto approvato e di eventuali debiti fuori bilancio;
- l'individuazione, con relative quantificazioni e previsione dell'anno di effettivo realizzo, di tutte le misure necessarie per ripristinare l'equilibrio strutturale del bilancio, per l'integrale ripiano del disavanzo di amministrazione accertato e per il finanziamento dei debiti fuori bilancio entro il periodo massimo di 10 anni a partire da quello in corso;
- l'indicazione, per ciascuno degli anni del piano di riequilibrio, della percentuale di ripiano del disavanzo di amministrazione da assicurare e degli importi previsti o da prevedere nei bilanci di previsione per il finanziamento dei debiti fuori bilancio;

Visto l'art. 243-bis, comma 7, TUEL, che dispone: "Ai fini della predisposizione del piano, l'Ente è tenuto ad effettuare una ricognizione di tutti i debiti fuori bilancio riconoscibili ai sensi dell'art. 194" e che lo stesso comma precisa che "per il finanziamento dei debiti fuori bilancio l'Ente può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata massima degli anni del piano di riequilibrio, compreso quello in corso, convenuto con i creditori".

Preso atto che, sulla base della ricognizione effettuata dagli uffici e delle posizioni debitorie derivanti da sentenze esecutive, l'ammontare dei debiti fuori bilancio riconosciuti e non finanziati e di quelli riconoscibili, ai sensi dell'art. 194, TUEL, risulta essere il seguente essere pari a euro 1.739.946,29;

Preso atto che il disavanzo calcolato è stato rappresentato in considerazione delle tempistiche di approvazione nel rendiconto 2021 il cui risultato negativo rappresenta il disavanzo da recuperare pari ad € 9.137.497,21;

Visto che, in base all'art. 243 bis, comma 8, del TUEL "al fine di assicurare il prefissato graduale riequilibrio finanziario, per tutto il periodo di durata del Piano, l'Ente:

- a) può deliberare le aliquote o tariffe dei tributi locali nella misura massima consentita, anche in deroga ad eventuali limitazioni disposte dalla legislazione vigente;
- b) è soggetto ai controlli centrali in materia di copertura di costo di alcuni servizi, di cui all'art. 243, comma 2, ed è tenuto ad assicurare la copertura dei costi della gestione dei servizi a domanda individuale prevista dalla lettera a) del medesimo art. 243, comma 2;
- c) è tenuto ad assicurare, con i proventi della relativa tariffa, la copertura integrale dei costi della gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani e del servizio acquedotto;
- d) è soggetto al controllo sulle dotazioni organiche e sulle assunzioni di personale previsto dall'art. 243, comma 1;
- e) è tenuto ad effettuare una revisione straordinaria di tutti i residui attivi e passivi conservati, stralciando i residui attivi inesigibili o di dubbia esigibilità da inserire nel conto del patrimonio fino al compimento dei termini di prescrizione, nonché una sistematica attività di accertamento delle posizioni debitorie

aperte con il sistema creditizio e dei procedimenti di realizzazione delle opere pubbliche ad esse sottostanti ed una verifica della consistenza ed integrale ripristino dei fondi delle entrate con vincolo di destinazione;

f) è tenuto ad effettuare una rigorosa revisione della spesa con indicazione di precisi obiettivi di riduzione della stessa, nonché una verifica e relativa valutazione dei costi di tutti i servizi erogati dall'ente e della situazione di tutti gli organismi e delle società partecipate e dei relativi costi e oneri comunque a carico del bilancio dell'ente;

g) può procedere all'assunzione di mutui per la copertura di debiti fuori bilancio riferiti a spese di investimento in deroga ai limiti di cui all'art. 204, comma 1, previsti dalla legislazione vigente, nonché accedere al Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali di cui all'art.243-ter, a condizione che si sia avvalso della facoltà di deliberare le aliquote o tariffe nella misura massima prevista dalla lettera a), che abbia previsto l'impegno ad alienare i beni patrimoniali disponibili non indispensabili per i fini istituzionali dell'ente e che abbia provveduto alla rideterminazione della dotazione organica ai sensi dell'art. 259, comma 6, fermo restando che la stessa non può essere variata in aumento per la durata del piano di riequilibrio”;

Preso atto che nel Piano viene data specifica ed esplicita attuazione alle suddette disposizioni;

Visto l'art. 243-bis, c. 9, TUEL che prescrive, "in caso di accesso al Fondo di rotazione di cui all'articolo 243-ter", che "l'Ente deve adottare entro il termine dell'esercizio finanziario le seguenti misure di riequilibrio della parte corrente del bilancio:

a) a decorrere dall'esercizio finanziario successivo, riduzione delle spese di personale, da realizzare in particolare attraverso l'eliminazione dai fondi per il finanziamento della retribuzione accessoria del personale dirigente e di quello del comparto, delle risorse di cui agli artt. 15, comma 5, e 26, comma

3, dei Contratti collettivi nazionali di lavoro del 1° aprile 1999 (comparto) e del 23 dicembre 1999 (dirigenza), per la quota non connessa all'effettivo incremento delle dotazioni organiche;

b) entro il termine di un quinquennio, riduzione almeno del 10 per cento delle spese per acquisti di beni e prestazioni di servizi di cui al macroaggregato 03 della spesa corrente, finanziate attraverso risorse proprie. Ai fini del computo della percentuale di riduzione, dalla base di calcolo sono esclusi gli stanziamenti destinati:

1. alla copertura dei costi di gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
2. alla copertura dei costi di gestione del servizio di acquedotto;
3. al servizio di trasporto pubblico locale;
4. al servizio di illuminazione pubblica;
5. al finanziamento delle spese relative all'accoglienza, su disposizione della competente autorità giudiziaria, di minori in strutture protette in regime di convitto e semiconvitto;

c) entro il termine di un quinquennio, riduzione almeno del 25 per cento delle spese per trasferimenti di cui al macroaggregato 04 della spesa corrente, finanziate attraverso risorse proprie. Ai fini del computo della percentuale di riduzione, dalla base di calcolo sono escluse le somme relative a trasferimenti destinati ad altri livelli istituzionali, a enti, agenzie o fondazioni lirico-sinfoniche;

c-bis) ferma restando l'obbligatorietà delle riduzioni indicate nelle lettere b) e c), l'ente locale ha facoltà di procedere a compensazioni, in valore assoluto e mantenendo la piena equivalenza delle somme, tra importi di spesa corrente, ad eccezione della spesa per il personale e ferme restando le esclusioni di cui alle medesime lettere b) e c) del presente comma. Tali compensazioni sono puntualmente evidenziate nel piano di riequilibrio approvato;

d) blocco dell'indebitamento, fatto salvo quanto previsto dal primo periodo del comma 8, lettera g), per i soli mutui connessi alla copertura di debiti fuori bilancio pregressi;"

Rilevato inoltre che, già a partire dall'esercizio finanziario in corso, si è proceduto ad una revisione delle entrate e delle spese correnti e in conto capitale osservando i principi contabili generali e applicati allegati al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118;

Considerato che a tale proposito sono state formulate previsioni di bilancio prudenziali per scongiurare che la sottostima delle spese e la sovrastima delle entrate, iscritte nel documento contabile di programmazione, possano inquinare il risultato di amministrazione, compromettendo il riequilibrio finanziario della gestione corrente e in conto capitale dell'ente;

Considerato inoltre che in tale ottica, anche nella redazione del Piano di riequilibrio finanziario pluriennale, si è optato per una prudenziale iscrizione delle entrate che ha considerato solo le maggiori risorse che possono contribuire al riassorbimento dell'esposizione finanziaria nell'arco temporale previsto dal Piano;

Considerato inoltre che, per il conseguimento dell'avanzo corrente nel bilancio comunale, è stata attivata, nella parte corrente del bilancio, una manovra strutturale, tra il 2022 e il 2041, che si propone di incidere sul recupero delle entrate proprie oltre che sulle inefficienze e sugli sprechi, mantenendo e migliorando il livello dei servizi forniti, dettagliando ampiamente la stessa manovra nel Piano di riequilibrio e nella relazione allegata;

Preso atto che, in merito al contenimento delle spese, questa gestione, già precedentemente con la precedente deliberazione di ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, ha avviato diverse iniziative finalizzate al riequilibrio della gestione.

Preso atto che il fondo di rotazione per la stabilità finanziaria degli enti locali previsto dagli articoli 243-bis e 243-ter del D.Lgs. 267/2000 ricevuto è stato utilizzato esclusivamente per far fronte alle esigenze di liquidità conformemente a quanto stabilito dalle linee guida della Corte dei conti - Sezione delle Autonomie e in particolare ed è stato contabilizzato, in modo da neutralizzare gli effetti finanziari ed evitare che tale anticipazione potesse generare un'illegittima espansione della spesa e rappresentare una impropria fonte di finanziamento dei debiti fuori bilancio riconosciuti e rilevati all'interno del piano;

Considerato che il fondo di rotazione, oltre alla citata modalità di contabilizzazione, risulta ridotto, a partire dal 2021, come previsto dal D.M. Ministero dell'Interno 11 gennaio 2013, di un importo pari alle rate semestrali rimborsate per cassa, in modo da evitare la distorsione del risultato di amministrazione effettivo e l'autorizzazione di nuove spese prive di reale copertura finanziaria e che tale fondo è stato utilizzato esclusivamente per consentire al Comune di provvedere al pagamento delle somme già impegnate relative a beni, servizi, forniture e servizi in economia non derivanti da debiti fuori bilancio, nei termini contrattuali e di legge, evitando, così, un ulteriore aggravio del contenzioso e della conseguente esposizione debitoria;

Ritenuto di dover attivare, per il tramite del servizio di controllo interno e di gestione, un costante monitoraggio delle misure programmate nella manovra di riequilibrio pluriennale attraverso verifiche periodiche aggiuntive a quelle già imposte dall'attuale normativa;

Considerato che la procedura di cui al comma 5 dell'art. 243-bis del TUEL prevede testualmente che "Il consiglio dell'ente locale, entro il termine perentorio di 90 giorni dalla data di esecutività della delibera di cui al comma 1, delibera un piano di riequilibrio finanziario pluriennale di durata compresa tra quattro e venti anni, compreso quello in corso corredato del parere dell'organo di revisione economico finanziario";

Rilevato che la durata massima del Piano di riequilibrio finanziario pluriennale è determinata sulla base del rapporto tra le passività da ripianare nel medesimo e l'ammontare degli impegni di cui al titolo I della spesa del rendiconto dell'anno precedente a quello di deliberazione del ricorso alla procedura di riequilibrio o dell'ultimo rendiconto approvato, secondo la seguente tabella

Rapporto passività/impegni di cui al Titolo I	Durata massima del piano di riequilibrio finanziario pluriennale
Fino al 20 per cento	4 anni
Superiore al 20 per cento e fino al 60 per cento	10 anni
Superiore al 20 per cento e fino al 100 per cento	15 anni
Oltre il 100 per cento	20 anni

Rilevato che sulla base dei dati seguenti relativi all'ente, la durata massima del piano di riequilibrio è di 20 anni:

Impegni rendiconto 2021 (a)	6.682.725,23
Disavanzo da consuntivo 2021	9.137.497,21
Debiti fuori bilancio da riconoscere/ finanziare	
Totale Disavanzo (b)	9.137.497,21
% b/a	136,73%

Considerato che il suddetto Piano di riequilibrio, ai sensi dell'articolo 243-quater, va trasmesso entro dieci giorni dalla data di approvazione della deliberazione alla competente Sezione di Controllo della Corte dei conti per la Puglia e al Ministero dell'Interno Dipartimento degli Affari Interni e Territoriali-Direzione Centrale per la Finanza Locale;

Preso atto che il Piano di riequilibrio finanziario, redatto in base alle linee guida approvate dalla Corte dei conti Sezione delle Autonomie con deliberazione n. 5/2018 è riportato nell'allegato 1 della presente proposta di deliberazione;

Ritenuto di provvedere in merito;

Acquisito agli atti il parere favorevole:

- del responsabile del servizio finanziario;
- dell'organo di revisione, ai sensi dell'art. 243-bis, comma 5, del d.Lgs. n. 267/2000 (verbale n.5/2022 dell'8.06.2022);

Visto il d.Lgs. n. 267/2000;

Visto il d.Lgs. n. 118/2011;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Uditi gli interventi riportati nell'allegato resoconto stenotipografico;

Con voti favorevoli n. 10, contrari n.3 (Gaetani, Palese, Carlino) espressi per alzata di mano da n. 13 consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

1. di approvare il piano di riequilibrio finanziario pluriennale, redatto in base alle linee guida della Corte dei conti, di cui all'allegato 1 che per il primo triennio risulta riportato pedissequamente nel bilancio di previsione 2022/2024 predisposto in funzione delle misure adottate e contenuto nel piano di riequilibrio, il cui contenuto fa parte integrante e sostanziale della presente proposta, avente per oggetto le misure da adottare ai sensi e per gli effetti dell'art. 243-bis, comma 8 e 9 del TUEL, in ordine al prefissato graduale riequilibrio-finanziario per tutto il periodo 2022-2041;

2. di subordinare il riconoscimento dei debiti fuori bilancio, censiti dai settori comunali e riconoscibili, ad avvenuta approvazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale, previa attivazione e previo avvio delle procedure transattive con i creditori, per la conseguente proposta di riduzione e/o di rateizzazione del debito;

3. Di dare mandato al Responsabile del Servizio Finanziario affinché il Piano Pluriennale di Riequilibrio Finanziario, venga trasmesso, ai sensi dell'articolo 243-quater del TUEL, alla competente Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti, nonché alla Commissione di cui all'articolo 155 del TUEL, agli indirizzi di seguito specificati:

-Commissione per la Finanza e Stabilità degli Enti Locali – Direzione Centrale per la Finanza locale Dipartimento degli Affari Interni e Territoriali – Palazzo Viminale_Roma. PEC: finanzalocale.prot@pec.interno.it;

-Corte dei Conti - Sezione Controllo per la Regione Puglia – Via G. Matteotti, 56, 70121 - Bari. PEC: puglia.controllo@corteconticert.it;

4. Di dare mandato al Responsabile del Servizio Finanziario di predisporre gli adempimenti

conseguenziali;

5. Di dare mandato all'Ufficio di segreteria di pubblicare il presente provvedimento:

- per 15 giorni consecutivi all'albo pretorio online;
- permanente nell'apposita sezione del sito istituzionale dell'Ente "Atti amministrativi";

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

visto il carattere di urgenza, con voti favorevoli n. 10, contrari n.3 (Gaetani, Palese, Carlino) espressi per alzata di mano da n. 13 consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18.08.2020, n. 267 e successive modifiche e integrazioni;

Prenotazione Spesa						
<i>Num.</i>	<i>Anno Esercizio</i>	<i>Capitolo</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo</i>	<i>N. Imp.</i>	<i>N.Subimp.</i>

Di quanto innanzi si è redatto il presente verbale che viene letto, approvato e sottoscritto:

Il Segretario Generale
F.to Dott.ssa Cazzato Matilde

Consigliere Anziano
F.to Donato Metallo

PRESIDENTE DEL
CONSIGLIO
F.to Avv. Toma Anna

Pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/00

REGOLARITA' TECNICA

Il responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica esprime parere Favorevole.

Racale
06/06/2022

Il Responsabile del Servizio
(F.to Dott. Diego MAZZOTTA)

REGOLARITA' CONTABILE

Il responsabile del servizio ragioneria in ordine alla regolarità contabile esprime parere Favorevole.

Racale
06/06/2022

Il Responsabile del Servizio Finanziario
(F.to Dott. Diego MAZZOTTA)

ATTESTAZIONE AI SENSI DELL'ART. 134 COMMI 3-4 T.U.E.L. N.267/00

[] La presente Deliberazione diverrà esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione

[X] La presente Deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile

Racale, li 09/06/2022

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa Cazzato Matilde

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. n. 756

Si certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio il giorno 10/06/2022 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Dalla Sede Municipale, addì 10/06/2022

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa Cazzato Matilde

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' rinvenibile per il periodo di pubblicazione sul sito web del comune di Racale: <https://www.comune.racale.gov.it/>

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Racale, 18/07/2022

IL SEGRETARIO GENERALE

COPIA